

# **TI\_GERICHTE 17.2001.19 vom 24. April 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-04-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2001.19](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2001.19)

FR: TI\_GERICHTE 17.2001.19 du 24 avril 2001

IT: TI\_GERICHTE 17.2001.19 del 24 aprile 2001

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 2**

Per l'art. 29 CP il diritto di querela si estingue decorsi tre mesi dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'autore del reato. Spetta al querelato di dimostrare che il querelante ha avuto sufficiente conoscenza dell'atto e dell'autore più di tre mesi dall'inoltro della querela. Il querelante, in effetti, è generalmente in grado di indicare e di provare la circostanza in cui è venuto a conoscenza del reato e dell'autore. Gli è praticamente impossibile, invece, dimostrare di non averne avuto conoscenza già prima, poiché ciò equivarrebbe a provare un fatto negativo. In caso di dubbio, quindi, il termine perentorio deve ritenersi rispettato, soprattutto ove non sussistano elementi concreti da cui desumere che il querelante ha effettivamente avuto conoscenza del reato e dell'autore più di tre mesi dal giorno in cui ha sporto querela (DTF 97 I 774 consid. 3; Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2 a edizione, n. 14 ad art. 29 CP).

### **E. 3**

Nella fattispecie incombeva dunque al ricorrente dimostrare che il querelante era venuto a conoscenza del contenuto dell'articolo giornalistico oltre tre mesi prima dell'inoltro della querela, ciò che egli non ha provato. Quanto all'asserzione secondo cui dagli atti e dall'istruttoria dibattimentale risulterebbe che il querelante era venuto a conoscenza delle espressioni ingiuriose già il mattino del 9 aprile 2000, essa non risponde al vero. Nella querela del 16 luglio 2000 l'interessato aveva addotto invero di averle apprese soltanto dopo le elezioni comunali, verso il 19-20 aprile 2000, una volta rientrato in paese. Egli ha confermato tale circostanza al dibattimento, riscontrando una domanda del patrocinatore del ricorrente in tal senso (verbale, pag 2). Circa la pretesa richiesta di assunzioni testimoniali per dimostrare che il querelante si trovava a Intragna nel periodo preelettorale, nulla risulta dal verbale del dibattimento. Né è dato di sapere quali fossero "tutte" le prove chieste dal ricorrente: sia perché non risulta in che stadio del dibattimento ciò sarebbe avvenuto, sia perché i testimoni notificati il 15 settembre 2000 – sempre che la censura si riferisca a tale richiesta – sono stati rifiutati con la motivazione che scopo della loro audizione era di provare la natura politica degli scritti, fatto ritenuto evidente dal Pretore (ordinanza del 27 ottobre 2000). Che, del resto, i testimoni in questione dovessero riferire sulla presenza del querelante in paese prima delle elezioni è preteso per la prima volta in questa sede e, quindi, tardivamente. E in ogni modo, quand'anche ciò fosse, non necessariamente se ne sarebbe dovuto dedurre che l'interessato avesse letto l'articolo in questione prima della data indicata nella querela e ribadita al dibattimento. Certo, nelle osservazioni al ricorso il querelante asserisce di avere avuto notizia dell'articolo il 16 luglio (recte: aprile) 1999, giorno delle

elezioni cantonali. Tale affermazione, però, non gli nuoce, dato che il termine di 3 mesi sarebbe cominciato a decorrere – in tal caso – l'indomani, ossia il 17 aprile 1999, e sarebbe venuto a scadenza alle ore 24 del 16 luglio successivo. Trattandosi di un giorno festivo, il termine utile per presentare querela si sarebbe protratto al giorno successivo ( Trechsel , op. cit. art. 29 n. 2 e 9 con riferimento a DTF 97 IV 239). Consegnata alla posta il 17 luglio 2000, la querela risulterebbe pertanto – comunque sia – tempestiva.

#### **E. 4**

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Le succinte osservazioni inoltrate personalmente dal querelante non giustificano invece l'attribuzione di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Per questi motivi, visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 600.– b) spese fr. 100.– fr. 700.– sono posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_; – \_\_\_\_\_; – \_\_\_\_\_; – Ministero pubblico, Lugano; – Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna; – Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona; – Comando della polizia cantonale, Bellinzona. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario N.B.: L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.